



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2021/57/0479 del 14/06/2021

Oggetto: LLPP EDP 2021/027 PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 3 ALLOGGI SITI IN VIA CURIE CIVV. 18-20-22. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 315.000,00 (CUP: H94C20000070006 - CUI: 00644060287202100027 - CIG: 8774394AFB). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL CAPO SETTORE LLPP Lavori Pubblici

PREMESSO che con delibera di G.C. n. 261 del 25/05/21 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Progetto di Risanamento conservativo di n. 3 alloggi siti in via Curie civv. 18-20-22", dell'importo complessivo di € 315.000,00, da finanziarsi con contributo regionale per € 150.000,00 (accertamento n. 2021/3015) e con fondi propri per € 165.000,00;

RITENUTO di procedere, per l'affidamento di che trattasi, con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, considerando tale procedura più efficace ed efficiente in relazione al presente appalto, rispetto alla procedura negoziata di cui all'art. 1 c. 2, D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, tenuto conto:

- dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, secondo i quali l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- del fatto che, mentre la procedura negoziata di cui al citato art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 si svolge in due distinte fasi procedurali (indagine di mercato previa pubblicazione di un avviso per selezionare i concorrenti da invitare alla gara e successivo invito alla gara e suo svolgimento), la procedura aperta si svolge in un'unica fase e questo la rende preferibile nell'ottica della maggior speditezza e celerità della procedura di affidamento abbinata alla massima salvaguardia del preminente interesse pubblico alla più ampia partecipazione possibile di operatori economici;
- della possibilità di attuare l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/16 che semplifica e velocizza la complessa fase di verifica della documentazione amministrativa, norma e conseguente semplificazione, invece, non applicabile ove si ricorra alla procedura negoziata di cui al citato art. 1 DL 76/2020 convertito in L. 120/20 e, pertanto, sono certamente perseguiti gli obiettivi di accelerazione delle procedure di affidamento stabiliti dal legislatore;

DATO ATTO che in relazione ai lavori di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 non risulta possibile sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali e in ogni caso sia in relazione all'entità dell'appalto che ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l'obiettivo di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese (definite dall'art. 3, c. 1 lett aa) del D. Lgs. 50/2016), e, quindi, è senz'altro comunque rispettata la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all'art. 51 sopra citato, norma che per sua natura appare logicamente applicabile ad affidamenti di importo più rilevante di quello in questione.

PRESO ATTO di quanto stabilito dagli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016, dalle linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice e dal D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento vengono individuati:

- Arch. Stefano Benvegnù, quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi (così come già riportato negli elaborati progettuali approvati con la succitata delibera n. 2021/261);
- Ing. Arch. Fabiana Gavasso, quale direttore dei lavori;
- Arch. Fabio Agostini, quale direttore operativo;
- l'ing. Marco Bagante dello Studio Bagante e Rigato Ingegneri Associati, quale direttore operativo relativamente agli impianti idrosanitari, termici ed elettrici, incaricato con determina del Settore Lavori Pubblici n. 2020/57/1000;
- l'ing. Pierantonio Barizza, quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi di risanamento conservativo, incaricato con determina del Settore Lavori Pubblici n. 2020/57/1001.

VISTO

- l'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- le norme sulla qualificazione delle imprese di cui al D.P.R. 207/2010 e le circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.182/400/93 del 1° marzo 2000 e n. 823/400/93 del 22.06.2000;
- l'art. 1, commi 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto stabilito nella deliberazione del 18 dicembre 2019 n. 1197 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito al contributo di gara (riattivato dal 1° gennaio 2021 senza variazioni rispetto all'anno 2020);

DATO ATTO che

- l'importo lavori ammonta a € 272.506,39 ne consegue che la quota da impegnarsi a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta a € 225,00 mentre ogni impresa che intenda partecipare alla procedura di selezione del contraente dovrà dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, di aver versato la somma di € 20,00 a titolo di contribuzione;
- in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

DATO ATTO che nello schema di contratto, all'art. 2 - *Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori*, l'indicazione delle categorie e degli importi risultano errati e pertanto si rende necessario modificare lo schema di contratto come segue:

Categoria OG1:	Importo al netto degli oneri della sicurezza € 141.927,42 Oneri della sicurezza € 10.339,97
Categoria OS6:	Importo al netto degli oneri della sicurezza € 56.822,10 Oneri della sicurezza € 4.139,72
Categoria OS7:	Importo al netto degli oneri della sicurezza € 34.509,23 Oneri della sicurezza € 2.514,14
Categoria O30:	Importo al netto degli oneri della sicurezza € 20.742,63 Oneri della sicurezza € 1.511,18

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 86 e n. 87 del 18 dicembre 2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 689 del 29 dicembre 2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per gli esercizi 2021-2023;

VISTO

- gli artt. 32 e 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. che l'oggetto del contratto è la realizzazione di interventi di "Progetto di Risanamento conservativo di n. 3 alloggi siti in via Curie civv. 18-20-22";
2. di modificare lo schema di contratto per quanto riportato in premessa;
3. che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, (approvati con delibera di G.C. n. 261/2021 e modificati con il presente atto) ed in particolare: l'importo lavori di € 272.506,39 viene scisso in € 254.001,38 da assoggettare a ribasso ed in € 18.505,01 da non assoggettare a ribasso perché inerenti i costi della sicurezza;
4. che per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dei lavori si procederà previo esperimento di procedura aperta (l'art. 60 del D. Lgs. 50/2016) e il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2 bis del medesimo articolo saranno escluse automaticamente;
5. di procedere con la cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 133, c.8; del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. 32/2019;
6. che relativamente alle opere da eseguire:
 - la categoria prevalente è OG1 - "Edifici civili e industriali" - importo lavori € 152.267,39; Ai soli fini della necessità dell'abilitazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, si segnala la presenza, nell'ambito dell'importo dei lavori della categoria prevalente, delle seguenti lavorazioni, eseguibili da impresa in possesso di adeguata abilitazione:
 - impianti termici e climatizzazione (€ 19.915,42) - [art. 1, comma 2, lett. c) - D.M. 37/2008];
 - impianti idrici sanitari cucine e gas (€ 18.974,85) - [art. 1, comma 2, lett. d) ed e) - D.M. 37/2008].

Le opere impiantistiche suddette non costituiscono opere scorporabili, in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo dei lavori e, pertanto, non possono essere assunte da imprese riunite in raggruppamento o consorzio ordinario di tipo verticale.

Come chiarito con il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l'aggiudicatario che non avesse dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le opere in questione, dovrà dimostrare in fase esecutiva dell'appalto (a pena di risoluzione del contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi requisiti.
 - le categorie scorporabili sono:
 - OS6 - "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi" - importo lavori 60.961,82;
 - OS7 - "Finiture di opere generali di natura edile e tecnica" - importo lavori 37.023,36;
 - OS30 - "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi" - importo lavori 22.253,81 - [art. 1, comma 1, lett. a) - D.M. 37/2008];
7. che per essere ammessi alla gara, gli operatori economici non devono trovarsi in uno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
8. la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e s.m.e i. nei confronti dell'appaltatore avverrà prima della stipula del contratto e la dimostrazione delle eventuali circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal comma

- 13 dell'articolo 80, avverrà con i mezzi di prova di cui alle linee guida ANAC n. 6, paragrafo 4;
9. l'impresa dovrà possedere attestazione rilasciata da Società di attestazione SOA di cui al d.P.R. 207/2010, attualmente in vigore, regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e classifica adeguata alla categoria importo dei lavori da appaltare;
 10. in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, di tipo orizzontale i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti nelle misure minime previste dall'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
 11. che l'opera è appaltabile;
 12. che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa (art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016), a cura del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e le relative spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario;
 13. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, delle linee guida ANAC n.3/2016 di attuazione del Codice e del D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento viene individuato:
 - Arch. Stefano Benvegnù quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi;
 - Ing. Arch. Fabiana Gavasso, quale direttore dei lavori di che trattasi, che fornisce l'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4 DM 7.3.2018, n. 49;
 - Arch. Fabio Agostini, quale direttore operativo;
 - l'ing. Marco Bagante dello Studio Bagante e Rigato Ingegneri Associati, quale direttore operativo relativamente agli impianti idrosanitari, termici ed elettrici, incaricato con determina del Settore Lavori Pubblici n. 2020/57/1000;
 - l'ing. Pierantonio Barizza, quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi di risanamento conservativo, incaricato con determina del Settore Lavori Pubblici n. 2020/57/1001.
 14. di impegnare la somma di € 225,00 a favore dell'ANAC, sul cap. 22500195 ad oggetto "LLPP EDP 2021/027 Risanamento conservativo di 3 alloggi siti in via Curie civv.18-20-22" del Bilancio di Previsione 2020 - Classificazione di bilancio U.08.02.2.02 Conto PF U.2.02.01.09.001 - prenotazione n. 2021/8126 (delibera di G.C. n. 261/2021) (vincolo 2021A004).

14/06/2021

Il Capo Settore LLPP
Emanuele Nichele

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.08.02.2.02	22500195	U.2.02.01.09.001	225,00	AUTORITA' ANTICORRUZIONE NAZIONALE	202100929	2021000812601

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all'/agli accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio sono indicate nell'allegato che fa parte integrante dello stesso Visto. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

14/06/2021

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa